



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 94/2024

nel giudizio in riassunzione in materia pensionistica iscritto al n. **23660** del registro di segreteria, proposto da:

C. G. (omissis), nato a omissis (omissis) il omissis, residente in omissis alla Via omissis n. omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Luisa Franchina, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via San Martino n. 10 Gallico è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;

CONTRO

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (ex INPDAP), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciriaco De Mita, n. 21 – nonché presso la sede periferica in Reggio Calabria, via Domenico Romeo, n. 15 – rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria Teresa Pugliano e dall'avv. Caterina Battaglia, elettivamente domiciliato a Catanzaro in via Tommaso Campanella n. 11, presso la sede dell'Avvocatura INPS – *resistente*;

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

All'udienza del 13 giugno 2024, nessuno comparso per il
ricorrente, udito l'Avv. Battaglia per l'INPS, la causa è stata
discussa e decisa con separato dispositivo, ai sensi degli artt.
167 e 168 c.g.c.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso in riassunzione, il sig. G. C. ha adito
l'intestata Sezione giurisdizionale della Corte dei conti,
rassegnando le seguenti conclusioni: *"Piaccia all'Ecc.ma Corte
dei conti adita accogliere il presente ricorso e conseguentemente
ritenere e dichiarare che al ricorrente deve essere riconosciuto un
trattamento pensionistico di Euro 33.105,53 annuali a decorrere
dal 14/01/2007, data di collocamento in quiescenza, in base a
quanto ha accertato il consulente tecnico di parte, Dr. Antonino
Amedeo; e, per l'effetto: - 1) ritenere e dichiarare che il sig. C. G.
ha diritto a percepire la somma di Euro 118.411,51 pari alla
differenza tra quanto allo stesso complessivamente dovuto
dall'anno 2007 all'anno 2021 (euro 524.985,08 -cfr. All. Ctp Dr.
Amedeo) e quanto effettivamente erogato e percepito (euro
403.273,23 - cfr., All. Ctp Ddr. Amedeo)" - 2) conseguentemente
condannare l'INPS, in persona del legale rappresentante pro
tempore, al pagamento a favore del sig. C. G., della somma di
euro 118.471,51 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
maturati e maturandi; - 3) dichiarare e ritenere che con
decorrenza dal gennaio 2021 al sig. C. G. compete un trattamento*

pensionistico annuale di euro 36.226,74 (cfr., All. n. 3 Ctp Dr. Amedeo); - 4) con vittoria di spese e competenze da distrarre a favore del sottoscritto Procuratore ex art. 93 cpc". In via istruttoria ha chiesto la nomina di un Consulente tecnico contabile al fine di quantificare esattamente gli importi spettanti al ricorrente sia a titolo di trattamento pensionistico e sia a titolo di arretrati, offrendo in comparazione i documenti prodotti (Mod. PA 04 – Mod. S.C 755/R – Foglio di calcolo R – Relazione tecnica di parte Dr. Amedeo con relativi allegati e modd. CUD e certificazione unica.

Ha rappresentato di avere previamente avanzato la domanda giudiziale, negli stessi termini, al Giudice Ordinario di ommissis, Sezione Lavoro e Previdenza (rgn. 5303/2022) il quale, con sentenza n. 883/2023 del 02/05/2023 dichiarava il difetto di giurisdizione del Tribunale di ommissis in favore dell'intestata Sezione della Corte dei conti, trattandosi di domanda di ricalcolo del trattamento pensionistico.

A corredo della domanda proposta ha narrato e documentato quanto segue: (i) di essere stato Ufficiale Giudiziario da ultimo addetto all'Ufficio UNEP presso la Corte d'Appello di ommissis; (ii) di essere stato assunto con D.M. 13/07/1964 ed essere stato posto in quiescenza con PDG 11712/2006 con decorrenza 14/01/2007; (iii) che l'Ufficio Amministrativo della Corte d'Appello di ommissis provvedeva a trasmettere all'INPS in data 14/03/2007 il modello che racchiude il periodo di servizio

prestato negli ultimi 10 anni al fine del calcolo del trattamento pensionistico (modello PA04), oltre il foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione (modello S.C. 755/R); **(iv)** che dal modello PA04 risulta(va) come ultima retribuzione la somma annuale di euro 39.680,17 e che sulla suddetta somma avrebbe dovuto essere calcolato il trattamento definitivo di pensione; **(v)** che con altro foglio di calcolo - *<si sconosce da quale Ente sia stato predisposto>* (ipse dixit, pag. 3) – inviato all'INPS, l'ultima retribuzione pensionabile alla cessazione non era più quella indicata, ma altra minore di euro 36.326,29 su cui veniva liquidato il trattamento provvisorio di euro 24.443,05 (mentre nel precedente era di euro 29.162,00); **(vi)** che seguivano varie note tra il legale del ricorrente e l'INPS con cui da ultimo l'ente previdenziale confermava la regolarità del proprio operato.

In **diritto**, dopo aver richiamato la normativa di riferimento ai fini pensionistici del personale UNEP (dalla legge n. 16 del 1986 alla legge n. 335/95 alla legge n. 449/97), ha spiegato che il calcolo della pensione degli ufficiali giudiziari è composta di due quote distinte:

- a) Retribuzione annua contributiva alla cessazione moltiplicata per il coefficiente della tabella A allegata alla legge n. 16/86 per le anzianità maturate al 31.12.1992;
- b) Retribuzione media pensionabile moltiplicata per l'aliquota risultante dalla differenza tra l'aliquota

risultante al servizio totale e l'aliquota già individuata al 31.12.1992;

Dopo aver chiarito cosa debba intendersi per retribuzione media pensionabile (media delle retribuzioni godute nell'ultimo 50% del periodo lavorativo prestato dal 01.01.1993 – che dal 01.01.1996 diventa 66,6% - per coloro che al 31.12.1992 avevano maturato almeno 15 anni di servizio, ovvero sull'intero periodo di servizio 100% dal 01.01.1993 per quelli che al 31.12.1992 vantavano una anzianità di servizio inferiore ai 15 anni) -, il ricorrente ha precisato che le aliquote di rendimento previste dalla tabella A allegata alla legge n. 16 del 1986 sono rapportate ad anni interi e ciò comporta che le aliquote di rendimento devono essere riparametrate in funzione degli anni e dei mesi di servizio prestati alla data da prendere in esame fino al massimo di 40 anni (ciò in quanto l'art. 59, comma 1 lett. b) della l. n. 447/97 stabilisce che, per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto). Il ricorrente ha pertanto demandato ad una consulenza tecnica di parte allegata al ricorso il ricalcolo che tenesse conto di quanto finora rappresentato e che il consulente incaricato (Dr. Amedeo) ha concluso che *“al C. competeva, alla data del pensionamento, la somma di euro 33.106,53 (Anno 2007) e via via fino ad arrivare alla somma di euro 36.226,74 (Anno 2021), con un importo*

complessivamente dovuto (per tutti gli anni dal 2007 al 2021) di euro 524.885,08 rispetto all'importo di euro 403.273,23 effettivamente erogato e percepito. Inoltre, al ricorrente, a decorrere dal 2021, compete un trattamento pensionistico pari ad euro 36.226,74= anziché euro 28.076,49= (cfr. ricorso introduttivo, pag. 8, primo cpv. - Indi ha concluso nei termini sopra riferiti.

2. Con memoria difensiva del 04.01.2024 il ricorrente ha preso posizione sulle difese che l'ente previdenziale aveva esplicitato nell'iniziale ricorso innanzi al Giudice ordinario, insistendo per le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.

3. All'udienza del 18.01.2024, il Giudice, rilevato che l'INPS non si è costituito; che la notifica dell'odierno ricorso in riassunzione è nulla in quanto è stata eseguita via pec presso la parte (peraltro presso la sede centrale e non quella periferica ex art. 14 D.L. n. 669/1996) e non presso il difensore costituito nel giudizio riassunto (come invece avrebbe dovuto essere eseguita ai sensi degli artt. 170 c.p.c., art. 125 disp. att. c.p.c. da considerarsi espressione di principi generali ai sensi dell'art. 7, comma 2 c.g.c.); ritenuta l'opportunità, per la regolarità del contraddittorio, di rinnovare la notifica del ricorso entro un termine perentorio e fissare una nuova udienza di discussione a norma dell'art. 155, comma 8 c.g.c., ha ordinato a parte ricorrente di notificare il ricorso in riassunzione, unitamente al verbale dell'udienza odierna contenente la data di rinvio, al

difensore dell'INPS costituito nel giudizio innanzi al giudice ordinario entro e non oltre il 31 gennaio 2024, fissando la nuova udienza di discussione per il giorno 13 giugno 2024 ore 9,00.

4. L'INPS si è costituito in riassunzione con **memoria del 03.06.2024** con cui ha ribadito tutte le eccezioni preliminari e di merito già formulate innanzi al Giudice ordinario e puntualizzato quanto segue: (i) che nel settore pubblico l'ente previdenziale opera sulla base delle certificazioni che vengono inviate dall'amministrazione datrice di lavoro per quanto riguarda i periodi lavorativi e i trattamenti economici, richiamando così l'art. 7 del d.P.R. n. 538/1986 che fa riferimento <ai servizi risultanti dalla documentazione in possesso dell'ente presso il quale il dipendente prestava servizio>; (ii) che il predetto trasferimento dei dati avveniva, in precedenza, mediante la predisposizione da parte del datore di lavoro del noto modello PA04 (per il trattamento di quiescenza) e PL1 (per il trattamento di buonuscita) ora sostituiti dai processi telematici (in primis, la procedura Passweb); (iii) che l'INPS ha correttamente calcolato la pensione del ricorrente in base a quanto trasmesso dall'Amministrazione che, pertanto, deve essere chiamata in giudizio, essendo l'unica responsabile di eventuali carenze informative; (iv) che, nella ipotesi di inverosimile accoglimento della domanda, viene eccepita la prescrizione quinquennale di eventuali differenze sui ratei con decorrenza dalle singole date di pagamento mensili (art. 2 del

R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 come sostituito dall'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428 -, tenuto conto che la prima richiesta pervenuta all'INPS è del 07.05.2021 per ammissione dello stesso ricorrente); (vi) sempre in caso di accoglimento, inammissibilità del cumulo di interessi e rivalutazione ex art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Indi ha concluso chiedendo l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso, in subordine, nel merito, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia, rigettare la domanda per infondatezza, con condanna alla refusione delle spese di lite.

5. Con ulteriore nota depositata in pari data l'ente previdenziale ha depositato: 1) la determinazione della pensione del 2007 e 2) la riliquidazione del 2011, con i relativi fogli di calcolo. Ha altresì precisato che quanto liquidato al ricorrente è il trattamento pensionistico a lui più favorevole, evidenziando che laddove il ricorrente nel ricorso, alla pag. 3, ha affermato "... *l'altro foglio di calcolo (si sconosce da quale Ente sia stato predisposto) non firmato dal Presidente della Corte di Appello di omissis (doc. n. 4) inviato all'INPS*" -, <<altro non è che un foglio interno dell'Istituto (di cui non è dato sapere come ne abbia avuto conoscenza), attestante, appunto, il trattamento pensionistico meno favorevole: effettuato, invero, il c.d. doppio calcolo, l'INPS gli ha attribuito il trattamento più favorevole rispetto a quello che sarebbe spettato se calcolato sul servizio

effettivo di anni 44 e mesi 9>>.

6. All'udienza del 13.06.2024, l'Avv. Battaglia ha discusso

la causa riportandosi ai propri scritti difensivi. Per il ricorrente nessuno è comparso. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è infondato e va respinto.

Il ricorrente ha lamentato l'erronea determinazione del proprio trattamento pensionistico, chiedendone il ricalcolo e la condanna alla liquidazione dell'importo corretto, insieme con gli arretrati dovuti dal 2007 ad oggi.

Poggia tale rivendicazione deducendo che la fonte dell'errore di calcolo operata dall'INPS emergerebbe dal non avere considerato quanto, in prima cure, era stato individuato dall'Amministrazione di appartenenza quale trattamento provvisorio, pari ad €. 29.162,00= (modello S.C. 755/R del 15.02.2007 – **doc. 6** in fascicolo ricorrente), laddove nel Foglio di Calcolo (di cui ignora la provenienza) esso si riduce ad €. 24.443,05= (**doc. 7** in fascicolo ricorrente).

Merita anzitutto essere precisato che nell'atto introduttivo i documenti richiamati hanno una numerazione differente da quella contenuta nel doc. <indice> allegato al ricorso.

Per chiarezza, pertanto, questo Giudice osserva che il Foglio di calcolo che il ricorrente afferma di non capire da dove e da chi provenga e che l'INPS assume Foglio di calcolo interno all'Istituto e di cui a sua volta ignora come ne abbia avuto

contezza il ricorrente, non è il doc. 4 (menzionato alla pag. 3 del ricorso e che in atti è invece l'attestazione di servizio), ma il **doc. 7**, che appunto è <non firmato> (dal Presidente della Corte d'Appello, secondo l'impostazione offerta dal ricorrente).

In vero, seguendo la scansione contenuta nell'indice dei documenti allegati al ricorso introduttivo, tale **doc. 7** è da collegarsi al previo **doc. 5**, ovvero il documento che l'Amministrazione di appartenenza, quale datore di lavoro del ricorrente, ha inviato all'ente previdenziale ai fini della determinazione del trattamento. Infatti, è sufficiente riscontrare, in alto a destra, la medesima dicitura tra i due documenti (ver.10-SPA017D-PA017D). Esso rappresenta appunto il Foglio di calcolo che illustra il *modus procedendi* di applicazione degli importi determinati dai quadri di servizio utili al trattamento pensionistico.

Premesso, perciò, che i due documenti non sono estranei l'uno all'altro ma si co-appartengono, nel merito **l'operazione di calcolo svolta dall'INPS è corretta rispetto al quadro normativo di riferimento**, anche tenuto conto del ricalcolo *in melius* operato dall'ente previdenziale nel 2011 (e che però ha una ragione diversa da quella sindacata dal ricorrente, secondo cui – anche alla luce di quanto ricostruito dal proprio consulente di parte – vi sarebbe stato comunque un errore nella determinazione della retribuzione media pensionabile alla cessazione laddove l'importo di €. 24.155,89 non

considererebbe le retribuzioni accessorie per €. 12.170,40).

Secondo il ricorrente, la retribuzione media pensionabile alla cessazione avrebbe dovuto considerare i due importi sommati (ovvero $24.155,89 + 12.170,40 = 36.326,29$ – **doc. 10**).

Ancora, il ricorrente stesso produce il riscontro dell'INPS (**doc. 11**) con cui l'ente previdenziale spiega di avere considerato quale retribuzione media pensionabile proprio la somma di €. $36.326,29 =$

Già a questo livello, pertanto, non v'è discordia tra le parti. Invece, tenendo conto delle deduzioni svolte dal consulente di parte ricorrente, andrebbe considerato – quale retribuzione media pensionabile - il maggiore importo di €. 36.843,78 (**doc. 12** - , un dato questo che supera la contestazione di cui al doc. 10)

Orbene, in disparte tale aspetto, questo Giudice ha esaminato con attenzione i documenti richiamati e scrutinato anche la consulenza di parte allegata dal ricorrente e osserva quanto segue.

Come valorizzato dalla stessa difesa del ricorrente, per il personale UNEP (a cui il ricorrente appartiene) la legislazione previdenziale presenta talune specificità rispetto al resto del comparto pubblico (in particolare, a seguito del combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 503/92 e dell'art. 17 della L. n. 724/1994 che, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'importo della pensione è il risultato della somma di due quote: a) una prima

quota per l'anzianità maturata sino al 31.12.1992 con applicazione della corrispondente aliquota di cui alla Tab. A allegata alla legge n. 16/1986 (ex Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari) alla retribuzione spettante all'atto della cessazione, e b) una quota per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 1993 fino alla cessazione, calcolato moltiplicando la retribuzione media pensionabile con l'aliquota risultante dalla differenza tra quella corrispondente al servizio totale e l'aliquota già individuata al 31.12.1992.

Orbene, la retribuzione media pensionabile (ovverosia il denominatore di calcolo) è determinata dalla media delle retribuzioni godute nell'ultimo 50% del periodo lavorativo prestato dal 1.1.1993 e che dal 01.01.1996 diventa del 66,6% per coloro che al 31.12.1992 vantavano un'anzianità di servizio di almeno 15 anni, ovvero sull'intero periodo di servizio dal 01.01.1993 per coloro che al 31.12.1992 vantavano un'anzianità di servizio inferiore ai 15 anni.

Ora, scrutinando il Foglio di Calcolo che il ricorrente contesta, si vede chiaramente che l'INPS ha valutato il 50% del primo periodo (i 36 mesi compresi tra il 01.01.1993 e il 31.12.1995) e dunque 18 mesi ed il 66,6% del secondo periodo (che chiaramente varia per ciascun interessato in quanto deve considerare il termine di cessazione dal servizio, che nel caso del C. è il 14.02.2007, e dunque 132 mesi a decorrere dal 01.01.1996 che, nella misura del 66,6%, diventano 88 mesi. Di

conseguenza, la base di calcolo è di 106 mesi (88+18) a decorrere dal marzo 1998 (considerando appunto gli ultimi dieci anni fino al febbraio 2007 in cui è andato in pensione).

Sempre il Foglio di Calcolo illustra con chiarezza che i 106 mesi decorrenti dal marzo 1998 culminano nel febbraio 2005, quando l'ultima retribuzione è appunto di **€. 39.680,17=** ed è (contrariamente a quanto assume la difesa del ricorrente) proprio la somma su cui viene operato il calcolo (mentre il minore importo di €. 36.326,29 non è nel Foglio di Calcolo, ma nel **doc. 6** – che sempre la difesa assume autentico ma sganciato dal doc. 7 -, ovverosia nel calcolo della retribuzione teorica del periodo di riferimento e che abbraccia il periodo 1998-2007 (ma senza il riferimento alla retribuzione goduta nel periodo di riferimento).

Occorre però considerare le mensilità di retribuzione media goduta fino alla concorrenza dei 106 mesi (es., nel periodo 01.11.1998 al 01.06.1999 la retribuzione goduta è stata pari ad €. 24.813,66 – dunque 7 mesi di godimento: tale operazione ripetuta per ciascun periodo colloca l'ultimo mese utile ai fini del calcolo al 01.02.2005 quando per i successivi 23 mesi, e dunque fino al pensionamento, resta invariata e pari ad €. 39.680,17= cfr. in doc. 6 – voce <retribuzione alla cessazione>).

Diversamente, il consulente di parte non pare leggere questo aspetto, in quanto nei suoi prospetti i 106 mesi non considerano i singoli mesi di godimento della <stessa> retribuzione tra una

variazione e l'altra.

In questo modo, il calcolo viene necessariamente più alto.

Infine, merita di essere considerato che dal ricorso non è dato comprendere quale provvedimento di liquidazione il ricorrente abbia impugnato (se quello del 2007 o quello del 2011): aspetto questo che non è stato possibile chiarire nemmeno nel corso dell'odierna udienza, ma che, ad attenta lettura, non pare essere rilevante.

Il ricorrente ha in vero contestato *funditus* il sistema di calcolo che ha condotto alla retribuzione media pensionabile di euro 24.155,89 e che è comune a entrambi i provvedimenti (v. note INPS del 03.06.2024 in atti) che, di contro, è corretto nel senso di cui in motivazione.

La domanda è perciò respinta.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 4.000,00= (parametri ex D.M. n. 55/14 e D.M. n. 147/22 – fasi di studio, introduzione, decisione, valore minimo) oltre accessori di legge se dovuti in favore dell'INPS.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in merito alla controversia promossa da C. G. contro l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, così provvede:

- Respinge la domanda;

- Condanna C. G. al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 4.000,00= oltre accessori di legge se dovuti in favore dell'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*.

Così deciso in Catanzaro il 13.06.2024

IL GIUDICE

F.TO DIGITALMENTE CARLO EFISIO MARRÈ BRUNENGHI

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge

Catanzaro 13.06.2024

Il Funzionario responsabile

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni